AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO - SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

FAQ - Regolamento di Ateneo per la premialità

D.R. n. 1509/2026 del 16 luglio 2026

Aggiornamento: 1 settembre 2026

Le presenti FAQ forniscono indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione del Regolamento di Ateneo per la premialità. Non sostituiscono il testo regolamentare né la verifica, per ciascuna iniziativa o progetto, della fonte di finanziamento, degli atti di approvazione, del piano finanziario, delle regole del soggetto finanziatore e della disponibilità giuridica e contabile delle risorse.

Mappa delle fattispecie

Canale	Quando rileva	Beneficiari	Rif.
Fondo Generale	Valutazione annuale del contributo alla crescita dell'Ateneo	PD; PTA/CEL	artt. 8 e 14
Iniziative specifiche	Richiamo espresso all'art. 9 L. 240/2010 e quota prevista nel piano	PD; PTA/CEL	art. 9
Conto terzi	Contributo alle attività secondo il Regolamento conto terzi	PTA/CEL per la quota premiale	art. 10
Economie	Residuo effettivo di progetto chiuso, incassato e compatibile	Personale direttamente coinvolto	art. 11
UE/internazionali	Attività di ricerca effettiva e documentata	Solo PD	art. 12
Programmi competitivi	Trattamento aggiuntivo espressamente previsto dal programma	PD beneficiario individuale	art. 13

1. Ambito di applicazione e beneficiari

1. Che cosa disciplina il Regolamento?

Il Regolamento disciplina la costituzione e l'utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità e coordina fattispecie diverse, ciascuna con propri presupposti e procedure: Fondo Generale di Ateneo, iniziative specifiche, premialità connessa alle attività conto terzi, economie di progetto, compensi incentivanti per progetti dell'Unione europea e internazionali e compensi accessori previsti da programmi competitivi di ricerca. Non esiste, pertanto, un'unica forma di premialità applicabile indistintamente a tutte le attività.

2. Chi può beneficiare dei compensi disciplinati dal Regolamento?

Possono essere beneficiari:

- i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno (PD);
- il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato (PTA);
- i collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato (CEL).

La platea effettiva dipende, tuttavia, dalla specifica linea di compenso. In particolare, i compensi incentivanti per progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali di cui all'art. 12 sono riservati al solo PD che svolga attività di ricerca. Non rientrano tra i beneficiari del Fondo di Ateneo i titolari di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge n. 240/2010. I dirigenti e il personale esterno non sono compresi tra i beneficiari individuati dall'art. 6.

3. È sufficiente aver partecipato a un progetto per maturare il diritto a un compenso?

No. Il compenso non è automatico. Sono sempre necessari una base normativa e finanziaria idonea, risorse effettivamente disponibili, attività svolta in costanza di servizio, contributo effettivo e documentato, approvazione da parte dell'organo competente, rispetto dei limiti applicabili e assenza di duplicazione remunerativa. L'eventuale pagamento successivo alla cessazione dal servizio può riguardare soltanto attività svolte in costanza di servizio e posizioni già maturate, previa verifica di tutti i presupposti.

4. Quali sono le cause di esclusione connesse a violazioni etiche o disciplinari?

Non può accedere il PD che, nel triennio solare precedente all'anno di competenza, abbia commesso violazioni definitivamente accertate del Codice etico e di comportamento. Per PTA e CEL il periodo di riferimento è il biennio solare precedente. Non rilevano le sanzioni annullate con provvedimento giurisdizionale definitivo (art. 7).

2. Fondo Generale di Ateneo

5. Come e quando sono attribuiti i compensi a valere sul Fondo Generale?

Il Fondo Generale è costituito, di norma, annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sulla base delle risorse accertate con riferimento all'esercizio precedente. Per il PD l'attribuzione avviene mediante avviso interno annuale e su istanza dell'interessato; per PTA e CEL, di regola, mediante ricognizione d'ufficio, sulla base delle segnalazioni e degli atti acquisiti dalle strutture. L'accesso al Fondo Generale è quindi distinto dalle proposte relative a singole iniziative o progetti (artt. 4, 5 e 14).

6. Quali ambiti sono valutati per il PD sul Fondo Generale?

L'Allegato B considera quattro ambiti: incarichi, ricerca, finanziamenti e didattica. Il punteggio massimo complessivo è pari a quattro punti. Il valore del punto è determinato annualmente in rapporto alle

risorse disponibili e ai punteggi attribuiti; il valore massimo è fissato in euro 1.000, salvo eventuale ridefinizione del Consiglio di Amministrazione.

7. Quali ambiti sono valutati per PTA e CEL sul Fondo Generale?

L'Allegato C considera due ambiti: contributo indiretto all'acquisizione, gestione o realizzazione di finanziamenti e incarichi formalmente conferiti dal Rettore o dal Direttore Generale, di durata almeno annuale. L'apporto individuale relativo ai finanziamenti è graduato come rilevante, molto rilevante o estremamente rilevante. Il punteggio massimo complessivo è pari a quattro punti.

8. Il limite di euro 4.000 per PTA e CEL è un tetto complessivo a tutti i compensi premiali?

No. Il limite di euro 4.000 previsto dall'art. 17, comma 3, riguarda il compenso attribuibile a PTA e CEL a valere sul Fondo Generale di Ateneo. Ai fini dell'accesso a tale Fondo si computano anche i compensi già percepiti, nel medesimo anno di competenza, su iniziative specifiche, conto terzi ed economie di progetto, nonché i corrispettivi diretti conto terzi. Se tali importi sono pari o superiori a euro 4.000, non si accede al Fondo Generale; se sono inferiori, il Fondo Generale può riconoscere soltanto la differenza. Le altre linee non sono, per ciò solo, soggette al tetto di euro 4.000, restando fermi i limiti previsti dalle rispettive fonti, dalla contrattazione e dalla normativa generale.

9. Quando un insegnamento è considerato ad elevata numerosità ai fini del punteggio Pdid2?

La numerosità è elevata quando supera del 20 per cento la numerosità massima della classe di laurea cui afferisce il corso di studio. Per un insegnamento obbligatorio, la numerosità è calcolata rapportando gli iscritti all'anno di corso al numero dei canali attivati; per un insegnamento obbligatorio nell'ambito di un curriculum, si tiene conto anche del numero dei curricula attivi. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva prevista dall'Allegato B.

10. Quando spetta il punteggio Pdid3 per la didattica in sede esterna?

Il punteggio rileva esclusivamente per attività didattica svolta in presenza presso una sede Sapienza situata in un Comune diverso da quello sede del Dipartimento di afferenza. Non spetta se la sede didattica coincide con il Comune di residenza o domicilio dichiarato dal docente. La sola residenza in un Comune diverso da quello del Dipartimento non è sufficiente. Devono essere documentati la sede, lo svolgimento in presenza e il numero di ore effettivamente erogate.

3. Iniziative specifiche e finanziamenti pubblici o privati

11. Quando un'iniziativa finanziata può riconoscere compensi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento?

Devono ricorrere congiuntamente due condizioni: la fonte di finanziamento deve richiamare espressamente l'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010 e la destinazione di una quota alla premialità

deve essere coerente con le regole del programma e prevista negli atti di approvazione e nel piano finanziario. Un generico accantonamento contabile o la sola disponibilità di risorse non sono sufficienti.

12. Dipartimenti di Eccellenza, POT, PLS, PRO3 e Semestre aperto danno sempre diritto alla premialità?

No. L'elenco dell'art. 9, comma 2, è esemplificativo. Per ogni programma occorre verificare il decreto o l'atto di assegnazione, l'eventuale richiamo all'art. 9 della legge n. 240/2010, il piano finanziario, i target di spesa e le regole di rendicontazione. Quando il finanziamento prevede un target di spesa, i compensi possono essere riconosciuti soltanto al raggiungimento dei target risultanti dal monitoraggio annuale e nei limiti della quota destinata alla premialità.

13. I progetti PNRR o PNC possono finanziare automaticamente compensi premiali?

No. L'appartenenza al PNRR o al PNC non costituisce un titolo per l'erogazione. Per il PNRR, inoltre, la disciplina speciale dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010 è espressamente esclusa dalla legge.

14. Un progetto di didattica o formazione finanziato a rimborso dei costi, ad esempio in materia di cybersecurity, rientra nella premialità?

Non automaticamente. La qualificazione dipende dalla fonte e dalla natura effettiva dell'attività, non dalla sola formula del rimborso dei costi. Se ricorrono le condizioni dell'art. 9 del Regolamento, il progetto può essere trattato come iniziativa specifica. In mancanza, un eventuale residuo potrà essere valutato come economia soltanto a chiusura del progetto e alle condizioni dell'art. 11. Se l'attività configura una prestazione resa a un committente esterno o un servizio finanziato dalla contribuzione dell'utenza, occorre invece verificare la distinta disciplina del conto terzi o dell'art. 43 della legge n. 449/1997. La mera esposizione o il rimborso del costo del personale non genera, da solo, una quota premiale.

4. Economie di progetto

15. Che cosa si intende per economia di progetto?

È la risorsa residua effettiva risultante alla chiusura di un progetto finanziato da soggetti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali, diverso dalle attività conto terzi. Non costituiscono economie, ai fini dell'art. 11, i margini o i residui di contratti, convenzioni o commesse riconducibili al conto terzi, che restano assoggettati al relativo Regolamento.

16. Quali condizioni devono sussistere per utilizzare le economie a fini premiali?

Il progetto deve essere concluso; le rendicontazioni devono essere approvate, ove previste; le risorse devono essere incassate; il programma non deve vietarne l'utilizzo; l'economia deve essere contabilmente determinata. Prima di ogni riparto si applicano il prelievo dell'1 per cento al Fondo rischi

e la contribuzione al Fondo Generale, ordinariamente pari al 2 per cento delle economie se compatibile con il programma, salvo diversa misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dagli atti del progetto. Solo la quota residua può costituire la base per compensi al personale direttamente coinvolto.

17. Overhead, rimborso del personale ed economie sono la stessa cosa?

No. Gli overhead o costi indiretti sono quote riconosciute secondo le regole del finanziamento; il rimborso del costo del personale è una possibile voce di copertura; l'economia è invece il residuo effettivo accertato alla chiusura del progetto. Nessuna di tali voci produce automaticamente un compenso. Nel nuovo Regolamento non è previsto un prelievo generalizzato del 5 per cento sugli overhead analogo a quello contemplato dal previgente Regolamento del 2009.

18. Le economie possono essere utilizzate se Sapienza partecipa come affiliated entity o parte terza?

Sì, l'art. 11 ammette tale possibilità, sempre che ricorrano tutte le condizioni previste dal Regolamento e dalle regole del programma di finanziamento.

5. Progetti dell'Unione europea e internazionali

19. Un progetto Horizon Europe finanziato in modalità lump sum può riconoscere compensi incentivanti?

La modalità lump sum non è, di per sé, ostativa, ma non costituisce un autonomo titolo di premialità. I compensi di cui all'art. 12 possono essere riconosciuti al solo PD per attività di ricerca effettivamente svolta e documentata, nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che l'utilizzo sia compatibile con il programma, il Grant Agreement, gli eventuali altri atti contrattuali e la disciplina contabile applicabile. Devono inoltre essere esclusi doppi finanziamenti o doppie remunerazioni della medesima attività.

20. Il rimborso del costo del personale da parte del finanziatore è sufficiente per pagare il compenso ex art. 12?

No. Il rimborso del costo del personale è soltanto una possibile fonte di copertura. Devono essere verificati lo svolgimento e la documentazione dell'attività di ricerca, la riferibilità al progetto, l'incasso o la disponibilità contabile delle risorse, l'approvazione della rendicontazione ove prevista, la compatibilità con le regole del programma e l'assenza di duplicazioni. Le medesime risorse non possono essere già destinate al Fondo Generale né considerate come economie ai sensi dell'art. 11.

21. Il PTA e i CEL che gestiscono un progetto europeo possono ricevere il compenso previsto dall'art. 12?

No. L'art. 12, in attuazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, riguarda esclusivamente professori e ricercatori a tempo pieno che svolgono attività di ricerca. L'apporto del PTA e dei CEL potrà essere valutato, se ne ricorrono i presupposti, nell'ambito del Fondo Generale, di un'iniziativa specifica o delle economie di progetto, secondo le rispettive regole; non può essere ricondotto all'art. 12.

22. Che rapporto esiste tra l'art. 12 e il fondo previsto dall'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010?

Si tratta di fattispecie distinte. L'art. 12 attua l'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. L'art. 9, comma 1-bis, riguarda invece un eventuale fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, alimentato esclusivamente dalla parte di progetti europei o internazionali non PNRR riconosciuta a tassi forfettari o non soggetta a puntuale rendicontazione, secondo il D.M. n. 1299/2023, con limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale. La presenza di una quota lump sum non determina automaticamente l'applicazione del comma 1-bis.

23. Quando si applica l'art. 13 sui programmi competitivi di ricerca?

L'art. 13 si applica quando il bando, il programma, il Grant Agreement o altro atto equivalente prevedono espressamente, in favore del professore o ricercatore vincitore o beneficiario individuale, una somma predeterminata o un trattamento economico complessivo collegato al progetto. In tal caso, nei limiti delle risorse esterne disponibili, l'eventuale differenza rispetto al trattamento stipendiale di inquadramento può essere riconosciuta come compenso accessorio. Non si tratta di una ordinaria premialità né di un effetto automatico della natura competitiva del progetto.

24. Nello stesso progetto possono coesistere compensi ex art. 12 ed economie ex art. 11?

In astratto sì, ma soltanto per presupposti, momenti, attività e risorse differenti. L'art. 12 riguarda attività di ricerca svolta durante il progetto; l'art. 11 riguarda il residuo accertato alla chiusura. È vietato utilizzare due volte le medesime risorse o remunerare due volte la stessa attività. La proposta deve rendere tracciabile la distinzione.

6. Conto terzi e attività finanziate dall'utenza

25. Qual è la differenza tra corrispettivi diretti conto terzi e premialità connessa al conto terzi?

I corrispettivi diretti remunerano il personale che partecipa direttamente all'esecuzione della prestazione e sono disciplinati dal Regolamento conto terzi. La premialità di cui all'art. 10 del Regolamento premialità riguarda invece il solo PTA e i CEL che abbiano contribuito alle attività, nei limiti

delle risorse conferite al Fondo e con graduazione dell'apporto individuale. Le due voci devono rimanere distinte e non possono remunerare la medesima attività.

26. Quali risorse conto terzi alimentano il Fondo per la premialità?

Il Regolamento conto terzi destina al Fondo di Ateneo per la premialità il 17 per cento della quota di prelievo del 12 per cento a favore del Bilancio universitario, pari al 2,04 per cento del corrispettivo al netto dell'IVA. Inoltre, ciascun Centro di spesa può deliberare di conferire al Fondo, per il solo personale del Centro, una parte della propria quota di prelievo, fissata tra il 3 e il 12 per cento. Le risorse conferite seguono le regole del Regolamento premialità e sono destinate alla sezione PTA/CEL.

27. Master, percorsi abilitanti e attività formative finanziate dai contributi degli iscritti rientrano nel Regolamento premialità?

Non automaticamente. La contribuzione dell'utenza non può essere trasformata in premialità in assenza di una base normativa e regolamentare idonea. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 43 della legge n. 449/1997, le attività suppletive rispetto ai compiti ordinari devono essere trattate secondo la relativa disciplina e gli istituti di relazione sindacale applicabili al trattamento accessorio del personale. Il conto terzi si applica soltanto in presenza dei suoi specifici presupposti; il Regolamento premialità può trovare applicazione come iniziativa specifica solo alle condizioni dell'art. 9.

7. Procedura, documentazione e controlli

28. Chi propone e chi approva i compensi relativi a iniziative e progetti?

Per i progetti gestiti da Dipartimenti o Centri di spesa, la proposta è formulata dal Responsabile del progetto, validata dal Direttore della struttura e dal Responsabile amministrativo e approvata dall'organo deliberante competente. Per i progetti dell'Amministrazione centrale, la proposta è formulata dal Responsabile del progetto, corredata dall'attestazione del Direttore di Area sulla copertura finanziaria e approvata dal Consiglio di Amministrazione, ove richiesto. Se il Responsabile del progetto è beneficiario, è necessaria la validazione prevista dal Regolamento.

29. Quale documentazione minima deve accompagnare la richiesta?

La documentazione varia secondo la linea di compenso. In via generale devono risultare: atto di approvazione o delibera; fonte e riferimenti del progetto; piano finanziario; attestazione della copertura; incasso o disponibilità contabile delle risorse; attività, ruolo e apporto di ciascun beneficiario; elenco nominativo e importi proposti; eventuali rendicontazioni approvate e timesheet; attestazione dei prelievi dovuti; dichiarazione di assenza di duplicazioni remunerative. La proposta deve indicare una copertura sufficiente anche per gli oneri a carico dell'Amministrazione.

30. Quando può essere disposta la liquidazione?

La liquidazione può avvenire soltanto dopo l'approvazione della proposta e la verifica della copertura, dei limiti, dei requisiti soggettivi e dell'assenza di duplicazioni. Per le economie di progetto devono essere già versati l'1 per cento al Fondo rischi e la quota dovuta al Fondo Generale. Gli importi devono essere trasmessi secondo le indicazioni dell'Ufficio Stipendi [*in corso di elaborazione*], distinguendo compenso lordo del beneficiario, oneri a carico dell'Amministrazione e costo complessivo.

31. È possibile riconoscere più compensi alla stessa persona nello stesso anno?

Sì, se riferiti ad attività effettivamente diverse, con risorse e presupposti distinti e nel rispetto dei limiti applicabili. Non possono essere riconosciuti compensi plurimi per la stessa attività o per attività sostanzialmente coincidenti, anche se finanziati da fonti diverse. In caso di mancanza dei presupposti, duplicazione, errore o revoca del finanziamento, l'Ateneo procede al recupero totale o parziale delle somme.

8. Disciplina transitoria

32. Quale disciplina si applica alle attività o ai compensi anteriori all'entrata in vigore del nuovo Regolamento?

Il D.R. n. 1509/2026 sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il previgente Regolamento sul Fondo di Ateneo per la premialità del 2018 e il Regolamento sui programmi comunitari e internazionali del 2009. Restano tuttavia salvaguardate le posizioni già maturate. In particolare, può continuare ad applicarsi la disciplina previgente quando, prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, le attività risultino già svolte, rendicontate e approvate oppure i compensi siano già stati puntualmente deliberati dall'organo competente. La mera conclusione del progetto, il solo incasso delle risorse o una delibera generica non sono sufficienti.

33. Una pratica trasmessa all'Amministrazione dopo l'entrata in vigore deve essere trattata necessariamente con il nuovo Regolamento?

No. La data di trasmissione o di liquidazione non è, da sola, decisiva. Se la posizione giuridica era già maturata secondo i criteri degli artt. 20 e 21, il procedimento può essere completato applicando la disciplina ratione temporis. Restano necessarie le verifiche sui presupposti, sulla disponibilità delle risorse, sulla tracciabilità, sui beneficiari, sui limiti e sull'assenza di duplicazioni.

34. Come va trattato il precedente prelievo del 5 per cento sugli overhead?

Il nuovo Regolamento non prevede il prelievo generalizzato del 5 per cento contemplato dal Regolamento sui progetti competitivi del 2009. Per i progetti ricadenti nella disciplina transitoria occorre verificare quando sia maturato il relativo obbligo secondo il regime previgente. L'avvenuto versamento

prima dell'entrata in vigore costituisce un elemento rilevante; tuttavia il discrimine è la maturazione dei presupposti sostanziali, non il solo movimento contabile. Un mero prefinanziamento o incasso anteriore non è sufficiente se le attività e la rendicontazione sono state approvate successivamente.

Riferimenti essenziali

- Regolamento di Ateneo per la premialità, emanato con D.R. n. 1509/2026 del 16 luglio 2026.
- Art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- Art. 24, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- D.M. 27 settembre 2023, n. 1299.
- Regolamento di Ateneo per attività conto terzi, emanato con D.R. n. 3062/2025 del 30 ottobre 2025.